SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Torino

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 febbraio 1996, n. 53.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 DICEMBRE 1995, N. 526.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis* (*Ulteriori disposizioni in materia di estinzione di crediti di imposta*). — *1.* All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 giugno 1996; con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste nonché i criteri da seguire per l'effettuazione dei rimborsi quando le richieste stesse comprendono più imposte o annualità, ovvero quando l'importo complessivo chiesto a rimborso ecceda l'ammontare delle somme stanziate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 dicembre 1996, con modalità da indicare con il decreto previsto al comma 1.

3. Sulla base delle predette richieste l'amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1996 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al 50 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1997. Per i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

4. L'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 6.000 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996; di tale somma il 70 per cento è destinato in via prioritaria all'estinzione di crediti il cui ammontare complessivo rimborsabile, quale emerge da ciascuna istanza presentata ai sensi dei commi 1 e 2 e tenuto conto di quanto disposto al comma 3, non sia inferiore a lire 80 milioni. Il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1996.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 6.000 miliardi per il 1996 e valutato in annue lire 570 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede quanto a lire 6.000 miliardi per il 1996 e lire 499 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 71 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. L'eventuale eccedenza delle somme destinate all'estinzione dei crediti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato di cui all'articolo 1 è utilizzata per l'estinzione dei crediti di cui al presente articolo».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2362):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro delle finanze (FANTOZZI) il 15 dicembre 1995.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 15 dicembre 1995, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 dicembre 1995.

Esaminato dalla 6ª commissione il 20 dicembre 1995, 24 gennaio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 1996.

Camera dei deputati (atto n. 3758):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 26 gennaio 1996, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 gennaio 1996.

Esaminato dalla VI commissione il 1° febbraio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 7 febbraio 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 42.

96G0060

DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1996, n. 54.

Disposizioni urgenti a favore della Cassa ufficiali dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per riequilibrare la grave situazione gestionale della Cassa ufficiali dell'Esercito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la Cassa ufficiali dell'Esercito, ente di diritto pubblico avente autonomia amministrativo-contabile, e sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, gestisce il Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito costituito dalla fusione dei patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale, di cui rispettivamente alle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371.

2. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 1996, la ritenuta in conto entrata Cassa ufficiali dell'Esercito è determinata nella misura del 4% dell'80% dello stipendio annuo comprendente la tredicesima mensilità. Con successivo decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito, sono determinati le modalità ed i tempi di erogazione dell'indennità supplementare, nonché le misure dell'assegno speciale, tenuto conto dei proventi delle rendite patrimoniali della Cassa e delle previsioni delle cessazioni dal servizio del personale, anche in relazione alla normativa al momento vigente.

3. Le procedure giudiziali, anche esecutive, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospese fino al 30 giugno 1996; le udienze eventualmente fissate entro tale data sono differite di ufficio ad epoca successiva al 30 giugno 1996. Resta ferma la pignorabilità dei beni in proprietà o in titolarità della Cassa ufficiali dell'Esercito e restano salvi gli effetti degli atti di esecuzione già compiuti. La Cassa ufficiali dell'Esercito si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0062

DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1996, n. 55.

Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, al fine del tempestivo avvio dei corsi, di emanare disposizioni in materia di ammissione alle scuole di specializzazione medico-chirurgiche dei laureati in medicina e chirurgia collocati utilmente nelle relative graduatorie, in attesa del conseguimento da parte dei medesimi dell'abilitazione all'esercizio professionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa del riordino del tirocinio post-laurea previsto dalla vigente tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica indice, ogni anno, una sessione straordinaria degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane per il raccordo con i cicli di espletamento degli esami di laurea, di completamento di tale tirocinio e con l'inizio dei corsi delle scuole di specializzazione.

2. Limitatamente all'anno accademico 1995-1996, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche in deroga alla dotazione di diritto di ciascuna scuola di specializzazione e con salvezza degli eventuali posti aggiuntivi, i laureati in medicina e chirurgia, collocati utilmente nelle graduatorie relative all'ammissione a tali scuole per l'anno accademico 1995-1996, previo scorrimento, sono ammessi in soprannumero alle scuole predette anche se sprovvisti del titolo di abilitazione all'esercizio professionale, purché conseguano tale titolo entro il primo semestre del primo anno di corso. In tale periodo svolgono esclusivamente formazione teorica e attività propedeutiche a quelle pratiche rivolte all'assistenza. Il mancato conseguimento dell'abilitazione, entro tale termine, comporta l'automatica esclusione dalla scuola di specializzazione.

3. I posti in soprannumero di cui al comma 2, assegnati alle singole scuole di specializzazione, sono riassorbiti e portati in detrazione dalla ripartizione alle scuole medesime nell'anno accademico 1996-1997. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1996, si provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0063

DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1996, n. 56.

Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, al fine di dare attuazione alla sopravvenuta normativa comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* al regolamento (CE) n. 3093/1994 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.».

2. All'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, le parole: «citato regolamento (CEE) n. 594/1991, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/1992» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 3093/1994» e all'articolo 4, comma 1, le parole: «regolamento (CEE) n. 594/1991» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 3093/1994.».

Art. 2.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono sostituiti dal seguente:

«*3.* Entro il 31 marzo 1996, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva del regolamento CE n. 3093/1994: la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla indicata tabella *B*, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.».

2. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*4.* Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B*, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.».

3. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*5.* Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.».

Art. 3.

1. Al comma 8, lettera *i)*, dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con le diposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 3093/1994 e con le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 130T del Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea;».

2. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis)* delle modalità per l'applicazione dell'etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 12.».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*1.* I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *i-bis)*, devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: "Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai Servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune".».

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*4.* Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:

a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;

b) nei messaggi pubblicitari diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive.».

Art. 5.

1. Sono abrogati gli articoli 6, commi 2, 3, 4, 7 e 8, lettere *e)*, *f)* e *n)*, 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

Art. 6.

1. Sono autorizzati con decorrenza dall'anno 1996, la continuazione delle spese relative alle attività nazionali previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, riguardanti le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, nonché il finanziamento per la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro e l'apporto del contributo italiano per finanziare le spese amministrative del Segretariato, previsti dal protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e ratificato con legge 23 agosto 1988, n. 393.

2. È autorizzata a decorrere dall'anno 1996, la continuazione delle spese connesse alle attività previste dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65.

3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 1.480 milioni annue ed in lire 1.800 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e,* ad interim, *Ministro di grazia e giustizia*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze e,* ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per il Lazio, la Lombardia, il Friuli-Venezia Giulia, l'Umbria ed il Veneto hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari in data 27 novembre 1995 per l'adesione del personale allo sciopero indetto su scala nazionale dalle organizzazioni sindacali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato come segue:

In data 27 novembre 1995:

uffici I.V.A. di: Viterbo, Roma 1, Terni;

uffici del registro di: Roma - atti pubblici, Feltre, Monfalcone, Merate;

uffici imposte dirette di Frascati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A0826

DECRETO 6 febbraio 1996.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Totogol.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che dispone che ogni gioco o concorso è disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del citato decreto n. 581 del 1951 che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di gioco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il regolamento del concorso pronostici denominato «Totogol» connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del C.O.N.I., approvato con decreto ministeriale del 10 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1993 e modificato con decreti ministeriali del 20 aprile 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994) e del 12 giugno 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1995);

Vista la nota n. 1781 del 23 ottobre 1995, con la quale il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ha proposto di modificare gli articoli 4, 7 e 11 del suddetto regolamento;

Ritenuta l'opportunità di modificare il regolamento nel senso proposto dal C.O.N.I.;

Decreta:

Art. 1.

1. Al regolamento del concorso pronostici, denominato «Totogol», connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto del Ministro delle finanze del 10 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, al comma quinto, è aggiunto il seguente periodo: «Possono altresì essere utilizzate schede nelle quali gli eventi da pronosticare sono indicati in unica sequenza da 1 a 30 e le caselle, contrassegnate con i numeri d'ordine riferiti a ciascun evento, sono suddivise sei volte da 1 a 15 e da 15 a 30, per un totale di sei possibili giocate.»;

b) all'art. 4, è aggiunto il seguente comma:

«La partecipazione al concorso può altresì effettuarsi presso ricevitorie all'uopo autorizzate, con apposite schede denominate "a caratura", composte da fascicoletti comprendenti ciascuno 5 o 10 cedole, il cui costo unitario è pari ad un quinto o ad un decimo del valore complessivo della giocata organizzata e convalidata dal ricevitore. Le schede, compilate presso le predette ricevitorie, sono convalidabili con le modalità di cui al primo comma.»;

c) all'art. 7, i commi undicesimo e dodicesimo sono sostituiti dai seguenti:

«Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni o altri provvedimenti non sono influenti agli effetti del concorso.

Non sono validi agli effetti del concorso gli eventi sportivi il cui svolgimento avvenga in giorno diverso da quello prestabilito o venga comunque soppresso, quelli rimasti pubblicamente incompiuti per qualsiasi motivo e quelli che l'ente gestore, a mezzo di comunicazione ufficiale emessa prima della chiusura degli archivi, abbia dichiarato non validi. Nei predetti casi all'incontro o agli incontri non validi vengono attribuiti convenzionalmente, a tutti gli effetti, ai fini della determinazione della combinazione vincente formulata secondo le modalità di cui all'art. 2, punteggio identico a quello conseguito nel primo incontro inserito nella scheda e regolarmente disputato. Qualora detto incontro non risultasse valido, sarà preso in considerazione il punteggio relativo al secondo incontro valido e così via. Qualora nessun evento risultasse valido, l'intero monte premi sarà cumulato con quello del concorso successivo.

Sono presi in considerazione gli eventi anticipati quando prima dell'inizio del periodo di convalida ne sia stata data notizia dall'ente gestore a mezzo Bollettino od a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione. In tal caso il termine per il deposito delle matrici verrà fissato in relazione allo svolgimento degli eventi anticipati.»;

d) all'art. 11, dopo il comma primo è inserito il seguente:

«I premi conseguiti su schede a caratura di importo unitario fino a L. 20.000.000 sono pagati dall'ente gestore, previa acquisizione del tagliando-figlia, al titolare della ricevitoria che ha convalidato la giocata, il quale provvederà a corrisponderli, in quinti o in decimi, a favore e a spese dei vincitori che gli abbiano consegnato le cedole di partecipazione. I premi conseguiti su schede a caratura di importo unitario superiore a L. 20.000.000 sono pagati in quinti o in decimi direttamente dall'ente gestore a favore e a spese dei vincitori, previa acquisizione di ciascuna delle cedole da parte dei giocatori.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A0827

DECRETO 6 febbraio 1996.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Totocalcio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che dispone che ogni gioco o concorso è disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del citato decreto n. 581 del 1951 che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di gioco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 luglio 1963) e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 28 febbraio 1966), del 15 gennaio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1971), del 10 luglio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 27 luglio 1971), del 5 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 luglio 1975), del 29 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975), del 27 luglio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 agosto 1976), del 27 dicembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 28 dicembre 1977), del 15 marzo 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 20 marzo 1979), del 9 dicembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 10 dicembre 1980), del 31 agosto 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1981), del 24 giugno 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982), del 7 marzo 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 7 marzo 1983), del 10 maggio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 14 maggio 1983), del 30 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984), del 15 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1985), del 19 ottobre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 6 novembre 1985), del 16 dicembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985), del 9 maggio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1986), del 13 giugno 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986), del 9 ottobre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1987), del 27 settembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1988), del 14 aprile 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1990), del 28 dicembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991), dell'8 settembre 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1992), e del 31 gennaio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1995);

Vista la nota n. 1781 del 23 ottobre 1995, con la quale il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ha proposto di modificare gli articoli 4 e 13 del suddetto regolamento;

Ritenuta l'opportunità di modificare il regolamento suddetto nel senso proposto dal C.O.N.I.;

Decreta.

Art. 1.

1. Al regolamento del concorso pronostici, denominato «Totocalcio», connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 luglio 1963, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, è aggiunto il seguente comma:

«La partecipazione al concorso può altresì effettuarsi presso ricevitorie all'uopo autorizzate, con apposite schede denominate "a caratura" composte da fascicoletti comprendenti ciascuno 5 o 10 cedole, il cui costo unitario è pari ad un quinto o ad un decimo del valore complessivo della giocata organizzata e convalidata dal ricevitore. Le schede, compilate presso le predette ricevitorie, sono convalidabili con le modalità di cui al primo comma.»;

b) all'art. 13, il comma secondo è sostituito dai seguenti:

«I premi di quota unitaria superiore a L. 4.000.000 sono pagati a favore ed a spese del vincitore il cui nome, cognome ed indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. I premi conseguiti su schede a caratura di importo unitario fino a L. 20.000.000 sono pagati dall'ente gestore, previa acquisizione del tagliando-figlia, al titolare della ricevitoria che ha convalidato la giocata, il quale provvederà a corrisponderli, in quinti o in decimi, a favore e a spese dei vincitori che gli abbiano consegnato le cedole di partecipazione. I premi conseguiti su schede a caratura di importo unitario superiore a L. 20.000.000 sono pagati, in quinti o in decimi, direttamente dall'ente gestore a favore e a spese dei vincitori, previa acquisizione di ciascuna delle cedole da parte dei giocatori.».

«In caso di identificazione incerta, di schede anonime e con nomi di fantasia, il vincitore è tenuto a comunicare all'ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A0828

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 18 gennaio 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 3 novembre 1994 di recepimento della rettifica alla direttiva n. 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il proprio decreto del 3 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1994, n. 152, con il quale si è recepita nell'ordinamento interno la direttiva del Consiglio n. 93/33/CEE del 14 giugno 1993 relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Visto il rettificativo della direttiva n. 93/33/CEE del 14 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita europea serie L n. 53 del 9 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Al punto 3.2.3 dell'allegato I del decreto ministeriale 3 novembre 1994, relativo ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 5 dicembre 1994:

anziché: «3.2.3. non sia possibile estrarre la chiave quando...», leggasi: «3.2.3. non sia possibile estrarre la chiave che quando...».

Roma, 18 gennaio 1996

Il Ministro: CARAVALE

96A0821

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 gennaio 1996.

Determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari di radiologia medica per l'anno 1994.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede, nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica, che la retribuzione convenzionale da assumere come base per la liquidazione delle rendite sia fissata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti da strutture pubbliche;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 20 luglio 1995, che ha proposto la misura retributiva annua da applicarsi nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica per l'anno 1994;

Sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994;

Ritenuta la necessità di approvare la suddetta retribuzione;

Decreta:

La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica è fissata nella seguente misura:

per l'anno 1994 . . . . L. 31.629.494

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1996

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

96A0829

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 gennaio 1996.

Emissione di monete d'argento da L. 1.000 celebrative della XXVI Olimpiade di Atlanta.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1996;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 1.000 celebrativa della XXVI Olimpiade di Atlanta;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 1.000 celebrative della XXVI Olimpiade di Atlanta, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o —	legale	tolleranza in + o —
Argento	1.000	31,4	835	3‰	g 14,6	0,073

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: testa femminile coronata di alloro, simboleggiante l'Italia, nella cui chioma si intrecciano i cinque cerchi olimpici sormontati da una stella a cinque punte; in giro «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: sullo sfondo di uno stadio stilizzato si staglia la sagoma della Statua della Libertà, simboleggiante gli Stati Uniti d'America, la cui fiaccola si fonde con quella di un tedoforo; sotto, l'anno di emissione «1996» e il valore nominale «1000»; in giro «ATLANTA XXVI OLIMPIADE»; sulla destra «R» e il nome dell'autore «L. DE SIMONI»;

sul bordo: in rilievo, fregi e «R.I.».

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, e si provvederà a dare adempimento al disposto di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6.

Art. 5.

Le monete da L. 1.000 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 1° luglio 1996.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

96A0791

DECRETO 30 gennaio 1996.

Emissione di monete d'argento da L. 5.000 celebrative del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1996;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 5.000 celebrativa del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 5.000 celebrative del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o —	legale	tolleranza in + o —
Argento	5.000	32	835	3‰	g 18	0,09

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: testa femminile simboleggiante l'Italia, dalla cui chioma si svolge un nastro recante le bandiere dei Paesi dell'Unione europea; in basso il nome dell'autore «M. A. CASSOL» e una stella a cinque punte; in giro «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: il logo del semestre di presidenza italiana si sovrappone a una composizione comprendente la lettera «E» significante Europa e la pianta del Parlamento europeo composta dalle bandiere degli Stati membri. Sulla destra «1996» e «R»; in giro «UNIONE EUROPEA PRESIDENZA ITALIANA»; sotto «L. 5000»;

sul bordo: godronatura discontinua.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, e si provvederà a dare adempimento al disposto di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6.

Art. 5.

Le monete da L. 5.000 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 1° marzo 1996.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

ALLEGATO

Dritto

Rovescio
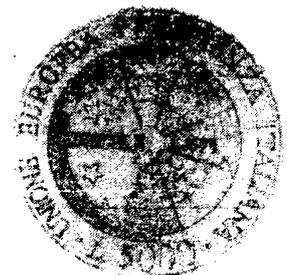
96A0792

DECRETO 30 gennaio 1996.

Emissione di monete d'oro da L. 100.000 celebrative del 600° anniversario della fondazione della Certosa di Pavia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1996;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'oro da L. 100.000 celebrativa del 600° anniversario della fondazione della Certosa di Pavia;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 100.000 celebrative del 600° anniversario della fondazione della Certosa di Pavia, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o —	legale	tolleranza in + o —
Oro	100.000	25	900	1‰	g 15	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: raffigurazione del Chiostro grande della Certosa di Pavia; in giro «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso, a destra, il nome dell'autore «PERNAZZA»;

sul rovescio: raffigurazione della navata centrale della Certosa; in verticale, a sinistra, «1396» e, a destra, «1996»; in basso, a destra, «R»; in giro, «VI CENTENARIO DELLA CERTOSA DI PAVIA»; sotto, su due righe, «100 MILA/LIRE»;

sul bordo: godronatura.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, e si provvederà a dare adempimento al disposto di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

96A0793

DECRETO 30 gennaio 1996.

Emissione di monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'800° anniversario dell'edificazione del Battistero di Parma.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1996;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'oro da L. 50.000 celebrativa dell'800° anniversario dell'edificazione del Battistero di Parma;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'800° anniversario dell'edificazione del Battistero di Parma, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o —	legale	tolleranza in + o —
Oro	50 000	20	900	1‰	g 7,5	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: prospetto del Battistero di Parma; sotto, a destra, il nome dell'autore «MAURI»; in basso, al centro, un elemento decorativo dell'interno del Battistero; in giro, leggenda «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: al centro, tratti da decorazioni di portali del Battistero: in alto, un particolare del «Giudizio finale» e, in basso, cornice decorativa della «Allegoria della vita», contenente, su due righe, la scritta «50 MILA/LIRE», l'anno di emissione «1996» e «R»;

sul bordo: godronatura.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, e si provvederà a dare adempimento al disposto di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

ALLEGATO

Dritto *Rovescio*

96A0794

DECRETO 30 gennaio 1996.

Emissione di monete d'argento da L. 1.000 celebrative del centenario della nascita di Eugenio Montale da inserire nelle serie speciali millesimo 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1996;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 1.000 celebrativa del centenario della nascita di Eugenio Montale;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 1.000, celebrative del centenario della nascita di Eugenio Montale, da inserire nella serie speciale di monete per collezionisti millesimo 1996, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o —	legale	tolleranza in + o —
Argento	1.000	31,4	835	3‰	g 14,6	0,073

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: cigno con penna d'oca, a simboleggiare l'arte poetica. In alto, a sinistra, su due righe, «R»/«1996»; in basso a sinistra, su due righe, «L»/«1000»; a destra, in semicerchio, «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: ritratto di Eugenio Montale; a sinistra il nome dell'autore «SOCCORSI»; in giro la scritta «EUGENIO MONTALE»;

sul bordo: in rilievo, fregi e «R.I.».

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

96A0795

DECRETO 30 gennaio 1996.

Emissione di monete ordinarie da L. 200, millesimo 1996, celebrative del centenario dell'Accademia della Guardia di finanza.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto il successivo art. 6 della precitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 3 dicembre 1976, che stabilisce le caratteristiche tecniche ed il contingente delle nuove monete;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 1° ottobre 1977, che determina le caratteristiche artistiche nonché il potere liberatorio della moneta medesima;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993, concernente il contingente delle monete da L. 200;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il centenario dell'Accademia della Guardia di finanza, le monete da L. 200 di serie ordinaria, millesimo 1996, hanno le seguenti caratteristiche artistiche:

sul dritto: in alto e in basso gli edifici dell'attuale sede dell'Accademia a Bergamo e della Reggia di Caserta, prima sede dell'istituzione. Un nastro circonda le due architetture e le separa con la scritta «REPUBBLICA ITALIANA». Sotto, il nome dell'autore «DRIUTTI»;

sul rovescio: in alto lo stemma del corpo della Guardia di finanza, recante il motto «NEC RECISA RECEDIT»; a sinistra «1896», anno di fondazione dell'Accademia; a destra «R». Al centro, in un cartiglio, «L. 200». In basso, berretto e spadino di accademista e «1996». In giro, «CENTENARIO DELL'ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA» e stelletta a cinque punte;

sul bordo: godronatura.

Art. 2.

È approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni artistiche di cui al precedente art. 1 ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Art. 3.

Le monete da L. 200 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 15 febbraio 1996.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle monete in questione rientra in quello precedentemente determinato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

96A0796

DECRETO 8 febbraio 1996.

Approvazione del nuovo modello delle situazioni periodiche dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 21720 del 25 gennaio 1996 dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'Istituto di emissione in sostituzione del mod. 7 C.G. attualmente in essere;

Decreta:

È approvato il modello di cui all'accluso schema, per la compilazione della situazione dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.) da trasmettere al Ministero del tesoro anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1996

p. Il direttore generale: PAOLILLO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 421/87: «Schema idrico Campania occidentale diramazione area Domiziana».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 488 del 19 dicembre 1992 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 concernente il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge n. 488 del 19 dicembre 1992;

Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 96/1993 e successive modificazioni (legge n. 493/1993) che dispone la revoca degli interventi finanziati *ex lege* n. 64/1986 sospesi da oltre dodici mesi alla data del 30 settembre 1993;

Vista la convenzione n. 421/87, stipulata in data 12 aprile 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio idrico terra del lavoro, regolante i lavori di collegamento tra bretella serbatoio S. Prisco - serbatoio di Mugnano e la condotta di distribuzione sul litorale domitio;

Viste le risultanze della verifica, effettuata il 23 dicembre 1994 dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici dalla quale emerge sia la sospensione dei lavori dal 10 maggio 1991, sia le modifiche progettuali apportate che rendono insufficiente il finanziamento a suo tempo assentito;

Vista la nota n. 7/10311 del 7 agosto 1995 di avviso di inizio del procedimento di revoca inviata alla regione e all'ente interessato;

Visto l'art. 13 della convenzione n. 421/87 che riserva il potere di revocare nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni in ordine alle condizioni della convenzione;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) È revocato per le motivazioni indicate in premessa il finanziamento regolato con la convenzione n. 421/87 concernente lo schema idrico Campania occidentale diramazione area domiziana, di cui risultano erogati 11.247 milioni su 14.000 milioni;

2) Ai sensi dell'art. 13 del testo di convenzione, si procederà all'accertamento in contraddittorio dei lavori e delle forniture legittimamente eseguiti ed utilizzabili con la determinazione delle somme che dovranno restare attribuite all'ente convenzionato e quelle che dovranno essere restituite.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 23

96A0830

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Approvazione della perizia di variante alla convenzione n. 162/87 con il comune di Campobasso per l'inserimento del terminal autolinee nella rete viaria urbana ed extraurbana e del relativo quadro economico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 488 del 19 dicembre 1992 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 concernente il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge n. 488 del 19 dicembre 1992;

Visto l'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995 che ha convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante nuove disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera del CIPE 22 novembre 1994 registrata dalla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, regolante il regime delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 162/87 concernente la viabilità di svincolo per l'area terminal bus di Campobasso;

Vista la richiesta del comune di Campobasso in data 21 aprile 1995 concernente l'approvazione della perizia di variante per l'inserimento del terminal autolinee nella rete viaria urbana ed extraurbana e del relativo quadro economico;

Vista la relazione del nucleo direttivo per la verifica degli investimenti pubblici del 25 maggio 1995, n. 9/2062;

Visto il parere del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici n. 8/985 dell'8 luglio 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio;

Delibera:

È approvata la variante progettuale specificata nella richiesta del comune di Campobasso in data 21 aprile 1995, richiamata in premessa, nell'ambito dell'importo della convenzione n. 162/87 per un totale di L. 15.000.000.000.

Il nuovo quadro economico è il seguente:

	Lire
Lavori	9.462.343.539
Espropri	1.644.006.250
Altri lavori	—
Imprevisti	214.919.524
Lievitazione prezzi	1.844.455.141
Spese generali	1.164.600.000
I.V.A.	669.675.546
Ribassi d'asta	—
Totale . . .	15.000.000.000

Il nuovo termine di scadenza della convenzione, come richiesto dall'ente attuatore è l'11 settembre 1998.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 16

96A0831

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari di competenza regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, per le regioni Campania e Sicilia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, come modificata dalla citata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 24 marzo 1994, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2080/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (93) 3103 del 28 ottobre 1993, che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali e dello SFOP per l'obiettivo 1;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del Quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (94) 1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni d'Italia

interessate dall'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati interventi sono limitati al 1996;

Vista la propria delibera 23 giugno 1995 concernente «Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari di competenza regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93» secondo cui il fabbisogno complessivo di cofinanziamento pubblico nazionale per l'insieme degli interventi a gestione regionale, che risultano dal Quadro comunitario di sostegno a valere sul FESR per il triennio 1994-1996, è valutato in complessivi 1.354 MECU;

Vista la delibera stessa, secondo cui al predetto fabbisogno si provvede — tenuto conto della delibera CIPE 13 aprile 1994 — limitatamente a 541,6 MECU, pari al 40%, con una parte delle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, che viene riservata a tale scopo. Le risorse saranno trasferite al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/87, a seguito della contrazione dei mutui autorizzati a valere sulle disponibilità della legge n. 488/1992, ai sensi della citata legge n. 341/1995;

Vista la propria ulteriore delibera 23 giugno 1995, concernente — sempre nell'ambito del predetto quadro — l'assegnazione di 1.190 miliardi di lire quale quota parte di cofinanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti nel Quadro comunitario di sostegno 1994-1999, compresa l'attività di monitoraggio, a valere sulle disponibilità recate dall'art. 1, comma 8, della citata legge n. 488/1992;

Viste le decisioni C (95) 2275 del 28 settembre 1995 e C (95) 2194 del 28 settembre 1995, con le quali la Commissione delle Comunità europee ha approvato, nell'ambito del partenariato con le Autorità centrali e regionali interessate, i programmi operativi per gli interventi strutturali dell'obiettivo 1, rispettivamente,per le regioni Campania (FESR) e Sicilia (FESR e FEOGA);

Considerata l'opportunità di procedere tempestivamente al cofinanziamento nazionale dei programmi operativi delle citate regioni, limitatamente a quelli per i quali sono già intervenute le decisioni di approvazione comunitaria, con riserva di assicurare il cofinanziamento dei rimanenti programmi operativi regionali mano a mano che interverranno le relative decisioni di approvazione comunitaria;

Considerata l'opportunità che gli interventi di carattere multiregionale e quelli a valere sul Fondo sociale europeo, formino oggetto di un distinto cofinanziamento nazionale;

Considerata la necessità di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli interventi a fronte FEOGA già cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti, anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999 oggetto della presente delibera;

Considerato che, in attesa della predetta ricognizione, è opportuno avviare la fase attuativa della nuova programmazione, sia pure limitando il finanziamento di parte nazionale a fronte FEOGA al 50 per cento — per la sola annualità 1995 — degli importi da prevedere ai sensi della citata delibera 13 aprile 1994;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili nel contesto delle suddette decisioni dalla Commissione dell'Unione europea per gli interventi a gestione regionale — ammontanti complessivamente a 1.326,8 MECU a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, per il periodo 1994-1999 ed a 351,8 MECU a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1994-1999 — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 3.014,934 miliardi di lire, di cui 1.111,826 miliardi di lire per il triennio 1994-1996 — assegnate con la presente delibera per 1.085,604 miliardi di lire — e 1.903,108 miliardi di lire per il triennio 1997-1999;

Considerata l'opportunità di ricorrere per tali interventi al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 e alla predetta legge n. 488/1992, in armonia con la citata deliera CIPE in data 13 aprile 1994 e con il Quadro comunitario di sostegno del 29 luglio 1994;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, art. 5, comma 3, che consente l'utilizzo delle risorse già destinate alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale, per la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali previsti nel Quadro comunitario di sostegno per il periodo 1994-1999;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del Fondo di rotazione, limitatamente al primo triennio 1994-1996, rinviando a successive deliberazioni la specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999;

Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 5/9848 in data 16 ottobre 1995, nonché la nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 8264 in data 16 ottobre 1995;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento per le azioni a gestione regionale nelle zone dell'obiettivo 1, quali risultano dal Quadro comunitario di sostegno e dai relativi programmi operativi approvati con le decisioni indicate nelle allegate tabelle, che formano parte integrante della presente delibera, riguardano infrastrutture ed iniziative di sviluppo in vari settori produttivi.

2. Per il triennio 1994-1996, la quota pubblica di cofinanziamento nazionale — specificata nelle predette tabelle per ciascun intervento a gestione regionale approvato in sede comunitaria — è disposta, come già richiamato in premessa, nel modo di seguito indicato:

a) il cofinanziamento a fronte del FESR è assicurato per lire 272,192 miliardi a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per lire 362,922 miliardi a valere sulle risorse della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ai sensi del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché per lire 272,192 miliardi con disponibilità delle regioni.

L'intervento del Fondo di rotazione si articola in quote annue pari rispettivamente a lire 83,953 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 188,239 miliardi per l'anno 1996;

b) il cofinanziamento a fronte del FEOGA è assicurato per lire 116,943 miliardi a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e per lire 61,355 miliardi con disponibilità della regione siciliana.

L'intervento del Fondo di rotazione si articola in quote annue pari rispettivamente a lire 26,221 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 90,722 miliardi per l'anno 1996.

L'annualità 1995 è stata, al momento, calcolata in misura pari al 50 per cento della quota da prevedere ai sensi della citata delibera CIPE 13 aprile 1994, in attesa di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli interventi a fronte del FEOGA, già cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999.

3. I trasferimenti del Fondo di rotazione in favore delle regioni vengono disposti secondo le modalità indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con riferimento a ciascuna delle annualità indicate nelle singole tabelle. L'anticipo relativo alla prima annualità viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I trasferimenti successivi sono disposti, in relazione allo stato di avanzamento delle azioni, sulla base di motivate richieste delle regioni inoltrate al Fondo di rotazione medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fin quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando lo stanziamento complessivo per ciascuna regione autorizzato con la presente delibera.

5. Le regioni attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi, assegnando la priorità ai progetti immediatamente cantierabili. A tal fine esse dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte e in corso di definizione — nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre 1995 con la Commissione europea ed in sede di Conferenza Stato-regioni — in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.

I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, riunisce almeno una volta l'anno i membri della cabina di regia nazionale, i presidenti ed i segretari dei comitati di sorveglianza nonché le amministrazioni dello Stato interessate e i servizi della commissione, per la verifica complessiva dello stato di attuazione dei programmi operativi.

Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.

Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame del Comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento dei programmi, anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.

6. Le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione può effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 24

REGOLAMENTO CEE N. 2081/93 - OBIETTIVO 1
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1994 - 1996
Azioni cofinanziate dal FESR

(in miliardi di lire)

REGIONI	DECISIONE U.E.	CONTRIBUTO NAZIONALE PUBBLICO A COFINANZIAMENTO DEL FESR								
		FONDO DI ROTAZIONE L. 183/87			L. 488/92			TOTALE STATO	TOTALE REGIONE	TOTALE NAZIONALE
		1995*	1996	TOTALE	1995	1996	TOTALE			
CAMPANIA	C(95)2275 del 28/9/95	45,953	105,463	151,416	61,272	140,616	201,888	353,304	151,416	504,720
SICILIA	C(95)2194 del 28/9/95	38,000	82,776	120,776	50,666	110,368	161,034	281,810	120,776	402,586
TOTALE GENERALE		83,953	188,239	272,192	111,938	250,984	362,922	635,114	272,192	907,306

(*) Il fabbisogno 1994 fa carico ad esercizi successivi.

REGOLAMENTO CEE N. 2081/93 - OBIETTIVO 1
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1994 - 1996
Azioni cofinanziate dal FEOGA

(in miliardi di lire)

REGIONI	DECISIONE U.E.	CONTRIBUTO NAZIONALE PUBBLICO A COFINANZIAMENTO DEL FEOGA				
		FONDO DI ROTAZIONE L. 183/87			TOTALE REGIONE	TOTALE NAZIONALE
		1995*	1996	TOTALE		
SICILIA	C(95)2194 del 28/9/95	26,221	90,722	116,943	61,355	178,298
TOTALE		26,221	90,722	116,943	61,355	178,298

(*) Il fabbisogno 1994 fa carico ad esercizi successivi.
L'annualità 1995 è stata, al momento, calcolata in misura pari al 50% della quota da prevedere ai sensi della delibera CIPE 13 aprile 1994, in attesa di procedere ad una ricognizione della attuazione degli interventi a fronte del FEOGA, già cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti, anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999.

96A0832

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 25 gennaio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facoltà di economia (sede di Novara), dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione integrato rispettivamente nelle riunioni del 16 febbraio 1995, del 19 giugno 1995 e del 20 giugno 1995, relative a modificazioni all'ordinamento degli studi del corso di laurea in economia e commercio;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 7 settembre 1995;

Viste le delibere di adeguamento adottate dal consiglio della facoltà di economia (sede di Novara), dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione integrato rispettivamente nelle riunioni dell'8 novembre 1995, del 18 dicembre 1995 e del 19 dicembre 1995;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica;

Visto il telex del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2669 del 29 ottobre 1994 che autorizza l'istituzione di diplomi universitari *ex novo* nel caso in cui non richiedano finanziamenti ministeriali e che siano conformi agli ordinamenti didattici nazionali senza la relativa previsione nel piano di sviluppo universitario;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facoltà di economia (sede di Novara), dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione integrato rispettivamente nelle riunioni dell'11 luglio 1995, del 17 luglio 1995 e del 18 luglio 1995 relative all'istituzione dei corsi di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, gestione delle amministrazioni pubbliche, commercio estero e economia e gestione dei servizi turistici;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 5 ottobre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella sezione VI - facoltà di economia (sede di Novara), l'art. 78, viene soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 78. — La facoltà di economia conferisce:

la laurea in economia e commercio;

il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;

il diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche;

il diploma universitario in commercio estero;

il diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.».

Art. 2.

Gli articoli dal 79 al 90, relativi all'ordinamento degli studi del corso di laurea in economia e commercio - facoltà di economia (sede di Novara) sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 78, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti articoli relativi al nuovo ordinamento degli studi del corso di laurea in economia e commercio, all'istituzione dei corsi di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, gestione delle amministrazioni pubbliche, commercio estero e economia e gestione dei servizi turistici ed all'elenco delle discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia (sede di Novara).

1. CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 79. — La laurea in economia e commercio è articolata nei seguenti indirizzi:

1) generale;
2) economia aziendale;
3) economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;
4) economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;
5) economia ambientale.

Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

Art. 80. — La durata del corso degli studi della laurea in economia e commercio e di quattro anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 81. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 82. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in economia e commercio sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 108, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli indirizzi riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in piu settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 83. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti, seguiti con esito positivo, dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 84. — La laurea in economia e commercio si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito nel regolamento didattico di Ateneo tra un minimo di ventidue ed un massimo di ventiquattro, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 88) e l'esame di laurea.

Il piano di studi del corso di laurea comprende, dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito dal regolamento didattico di Ateneo tra un minimo di quattro ed un massimo di sei.

Art. 85. — Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 108, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (economia politica);
due nell'elenco P02A (economia aziendale);
uno nell'elenco P03X (storia economica);
uno nell'elenco N01X (diritto privato);
uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);
uno nell'elenco S01A (statistica);
due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

Art. 86. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco dei caratterizzanti di ciascun indirizzo e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali percorsi nell'ambito di ciascun indirizzo, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive, che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 87. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università, o in altre università anche straniere. In tal caso, la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto degli articoli 84 e 85 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 88. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 84.

Prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 89. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Indirizzo generale

Art. 90. — L'indirizzo generale del corso di laurea in economia e commercio è disciplinato dai precedenti articoli e dal presente.

Sono insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo generale i seguenti:

Area economica:

economia agraria;
economia industriale;
economia internazionale;
geografia economica;
politica economica;
scienza delle finanze,
geografia dello sviluppo.

Area aziendale:

marketing;
merceologia;
organizzazione aziendale;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
legislazione bancaria;
diritto amministrativo;
diritto privato delle Comunità europee.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra fondamentali);
statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);
statistica economica.

Altre aree

sociologia.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, con indirizzo generale, deve comprendere nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Indirizzo in economia aziendale

Art. 91. — L'indirizzo in economia aziendale del corso di laurea in economia e commercio è disciplinato dagli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, e dal presente.

Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia aziendale i seguenti:

Area economica:

economia industriale;
economia internazionale;
politica economica;
scienza delle finanze;
geografia economica;
geografia economica (II: geografia dell'impresa).

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
economia degli intermediari finanziari;
economia e gestione delle imprese;

finanza aziendale;
marketing;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
organizzazione aziendale;
organizzazione del lavoro;
revisione aziendale;
strategia e politica aziendale;
tecnologia dei cicli produttivi;
programmazione e controllo.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto tributario;
legislazione bancaria;
diritto privato delle comunità europee.

Area matematico-statistica:

Statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio con indirizzo in economia aziendale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Indirizzo in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari

Art. 92. — L'indirizzo in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari del corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89.

Sono insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari i seguenti:

Area economica:

economia internazionale;
economia monetaria;
economia monetaria internazionale;
politica economica;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati;
storia e politica monetaria;
geografia economica;
geografia economica (II: dei mercati finanziari);
econometria.

Area aziendale:

analisi finanziaria;
economia degli intermediari finanziari;
economia del mercato mobiliare;
finanza aziendale;
tecnica di borsa;
economia delle aziende di credito.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto del mercato finanziario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

economia e finanza delle assicurazioni;
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica dei mercati monetari e finanziari.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, con indirizzo in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Indirizzo in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali

Art. 93. — Il corso di laurea in economia e commercio con indirizzo in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89.

Sono insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali i seguenti:

Area economica:

cooperazione allo sviluppo;
economia internazionale;
economia pubblica;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica;
organizzazione e pianificazione del territorio;
programmazione economica;
storia delle relazioni economiche internazionali;
geografia economica;
geografia dello sviluppo.

Area aziendale:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche.

Area giuridica:

contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro;

diritto internazionale dell'economia;
diritto pubblico dell'economia;
organizzazione internazionale

Area matematico-statistica

contabilità nazionale,
statistica sociale;
statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali)

Altre aree:

scienza dell'amministrazione,
sociologia;
storia dell'amministrazione pubblica

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio con indirizzo in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Indirizzo in economia ambientale

Art. 94. — Il corso di laurea in economia e commercio con indirizzo in economia ambientale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89

Sono insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo in economia ambientale i seguenti:

Area economica:

economia agraria;
economia dell'ambiente;
economia delle fonti di energia;
economia dello sviluppo;
economia e politica montana e forestale;
economia pubblica;
geografia economica;
pianificazione economica territoriale;
politica economica dell'ambiente;
organizzazione e pianificazione del territorio;
geografia dello sviluppo;
politica dell'ambiente.

Area aziendale:

merceologia delle risorse naturali;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica.

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto regionale e degli enti locali;
diritto urbanistico;
diritto amministrativo.

Area matematico-statistica:

demografia;
statistica per l'ambiente;
metodi statistici di valutazione di politiche;
statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali)

Altre aree

sociologia dell'ambiente

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio con indirizzo in economia ambientale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari.

C11X Chimica dell'ambiente e della conservazione dei beni culturali;
E03B Ecologia;
G03A Assestamento forestale e selvicoltura;
H02X Ingegneria sanitaria ambientale;
H10B Architettura del paesaggio e del territorio,
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;
H14B Urbanistica;
M06A Geografia

2. CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Norme comuni

Art. 95. — I corsi di diploma universitario in campo economico hanno durata triennale. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 96. — Sono titoli di ammissione per i corsi di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 97. — Gli insegnamenti attivabili nei corsi di diploma sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui all'art. 108 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di diploma di cui ai successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto per ciascun corso di diploma attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 98. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica. Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore. Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 99. — Il piano di studi di ciascun corso di diploma universitario comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso e altri insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito nel regolamento didattico di Ateneo di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge n. 341/1990 tra un minimo di due e un massimo di quattro. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui all'art. 108, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01A (economia politica);
uno nell'elenco P02A (economia aziendale);
uno nell'elenco N01X (diritto privato);
uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);
uno nell'elenco S01A (statistica);
uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di quattordici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 102) e il colloquio finale.

Art. 100. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma con altri quattro insegnamenti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di diploma, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive, che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 101. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Fermo restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi, per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 99 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 102. — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso, la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 99.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 103. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

2.1. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 104. — Il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 108.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno delle aziende sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse all'organizzazione e alla gestione.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica:

economia applicata;
geografia economica;
scienza dalle finanze;
storia economica.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
finanza aziendale;
gestione informatica dei dati aziendali;
marketing;
organizzazione aziendale;
programmazione e controllo;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del mercato finanziario;
diritto fallimentare;
diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale;
matematica finanziaria.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-stastistica.

2.2. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 105. — Il corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 108.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche è quello di formare diplomati in grado di svolgere, negli enti pubblici e nelle aziende pubbliche, attività di gestione, di programmazione e di pianificazione economica e territoriale.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche i seguenti:

Area economica:

economia dell'ambiente;
economia pubblica;
economia regionale;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
pianificazione economica territoriale;
politica economica;
organizzazione e pianificazione del territorio.

Area aziendale:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
marketing;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
revisione aziendale.

Area giuridica:

contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali.

Area matematico-statistica:

demografia;
statistica sociale.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

2.3. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN COMMERCIO ESTERO

Art. 106. — Il corso di diploma universitario in commercio estero è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 108.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in commercio estero è quello di formare figure professionali che, specie all'interno dell'azienda, siano in grado di realizzare una adeguata politica di sviluppo del commercio estero ed in particolare delle esportazioni.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in commercio estero i seguenti:

Area economica:

economia dei trasporti;
economia delle grandi aree geografiche;
economia internazionale;
geografia economica;
storia del commercio.

Area aziendale:

economia e tecnica dell'assicurazione;
gestione informatica dei dati aziendali;
marketing internazionale;
merceologia doganale;
metodologia e determinazioni quantitative di azienda;
organizzazione delle aziende commerciali;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto bancario;
diritto commerciale;
diritto degli scambi internazionali;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto doganale;
diritto internazionale.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria;
statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in commercio estero nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

2.4. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Art. 107. — Il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 108.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici è quello di formare delle figure professionali che, sia nelle aziende turistiche che all'interno di organismi di promozione turistica, possano far fronte alle esigenze organizzative ed amministrative di questo settore.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici i seguenti:

Area economica:

economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia del turismo;
economia dei trasporti;
geografia del turismo;
politica economica;
storia del turismo.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese turistiche;
gestione finanziaria e valutaria;
marketing;
metodologia e determinazioni quantitative di azienda;
organizzazione dei sistemi informativi e aziendali;
organizzazione delle aziende turistiche.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto dei trasporti;
diritto pubblico dell'economia;
legislazione bancaria;
legislazione del turismo.

Area matematico-statistica:

statistica del turismo.

Altre aree:

sociologia del turismo.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 108. — Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica, e matematico-statistica attivabili nelle facoltà di economia.

AREA ECONOMICA

P01A *Economia politica:*

analisi economica;
dinamica economica;
economia politica (settore P01A);
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia;
storia dell'economia politica.
Totale discipline: 7.

P01B *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia dei beni e delle attività culturali (settore P01B);
economia dell'ambiente (settore P01B);
economia del lavoro;
economia delle istituzioni (settore P01B);
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
economia sanitaria (settore P01B);
politica economica (settore P01B);
politica economica agraria;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.
Totale discipline: 14.

P01C *Scienza delle finanze:*

economia dei beni e delle attività culturali (settore P01C);
economia dei tributi;
economia dell'ambiente (settore P01C);
economia della sicurezza sociale;
economia della spesa pubblica;
economia delle istituzioni (settore P01C);
economia pubblica;
economia sanitaria (settore P01C);
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.
Totale discipline: 11.

P01D *Storia del pensiero economico:*

storia del pensiero economico;
storia dell'analisi economica.
Totale discipline: 2.

P01E *Econometria:*

econometria;
econometria applicata;
economia matematica;
economia politica (settore P01E);
metodi econometrici;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.
Totale discipline: 7.

P01F *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
economia monetaria internazionale;
economia politica (settore P01F);
politica economica (settore P01F);
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.
Totale discipline: 7.

P01G *Economia internazionale:*

economia dell'integrazione europea;
economia internazionale;
economia politica (settore P01G);
istituzioni economiche internazionali;
politica economica (settore P01G);
politica economica internazionale.
Totale discipline: 6.

P01H *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
economia politica (settore P01H);
politica dello sviluppo economico;

politica economica (settore P01H);
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.
Totale discipline: 9.

P01I *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle forme di mercato;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia del settore dei trasporti;
economia industriale;
politica economica (settore P01I).
Totale discipline: 8.

P01J *Economia regionale:*

economia dei trasporti;
economia delle grandi aree geografiche;
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.
Totale discipline: 8.

M06B *Geografia economico-politica:*

cartografia tematica (settore M06B);
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia della comunicazione;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
organizzazione e pianificazione del territorio;
politica dell'ambiente;
sistemi informativi geografici.
Totale discipline: 14.

G01X *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.
Totale discipline: 15.

P03X *Storia economica:*

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura (settore P03A);
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica dell'Europa;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica delle popolazioni;
storia economica del turismo;
storia marittima.
Totale discipline: 15.

AREA AZIENDALE

P02A *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.
Totale discipline: 15.

P02B *Economia e gestione delle imprese:*

economia e gestione delle imprese;
economia e gestione delle imprese commerciali;
economia e gestione delle imprese di servizi;
economia e gestione dell'innovazione aziendale;
economia e gestione delle imprese di trasporto;
economia e gestione delle imprese industriali;
economia e gestione delle imprese internazionali;
economia e gestione delle imprese turistiche;
economia e gestione delle imprese di servizi pubblici;
economia e tecnica degli scambi internazionali;
economia e tecnica della pubblicità;
economia e tecnica della comunicazione aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.
Totale discipline: 17.

P02C *Finanza aziendale:*

analisi finanziaria;
fiananza aziendale;
finanza aziendale internazionale;
finanziamenti di aziende.
Totale discipline: 4.

P02D *Organizzazione aziendale:*

organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione e controllo aziendale;
organizzazione e gestione delle risorse umane.
Totale discipline: 10.

P02E *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dei mercati finanziari;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.
Totale discipline: 11.

C01B *Merceologia:*

analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia doganale;
merceologia delle risorse naturali;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia;
teoria e tecnica della qualità delle merci.
Totale discipline: 9.

AREA GIURIDICA

N01X *Diritto privato:*

diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo (settore N01X);
nozioni giuridiche fondamentali (N01X).
Totale discipline: 6.

N02X *Diritto privato comparato:*

diritto anglo-americano;
diritto dei Paesi africani e asiatici;
diritto dei Paesi dell'Est europeo;
diritto dei Paesi di lingua francese;
diritto dei Paesi di lingua tedesca;
diritto dei Paesi socialisti;
diritto dell'America latina;
diritto musulmano e dei Paesi islamici;
diritto privato comparato;
diritto privato delle Comunità europee;
istituzioni di diritto privato italiano e comparato;
sistemi giuridici comparati.
Totale discipline: 12.

N03X *Diritto agrario:*

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale.
Totale discipline: 4.

N04X *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale comunitario;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto fallimentare (settore N04X);
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N04X);
diritto industriale.
Totale discipline: 8.

N05X *Diritto dell'economia:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto delle assicurazioni;
diritto del mercato finanziario;
diritto ed economia delle fonti di energia;
diritto internazionale dell'economia (settore N05X);
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.
Totale discipline: 11.

N06X *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione (settore N06X).
Totale discipline: 6.

N07X *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale;
relazioni industriali.
Totale discipline: 9.

N08X *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare;
diritto processuale costituzionale;
giustizia costituzionale.
Totale discipline: 5.

N09X *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico generale;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
dottrina dello Stato;
istituzioni di diritto pubblico;
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione del turismo (settore N09X);
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
nozioni giuridiche fondamentali (settore N09X).
Totale discipline: 10.

N10X *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.
Totale discipline: 14.

N11X *Diritto pubblico comparato:*

diritto amministrativo comparato;
diritto comparato dei beni culturali e ambientali;
diritto costituzionale comparato;

diritto costituzionale italiano e comparato;
diritto pubblico anglo-americano;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico comparato degli Stati africani.
Totale discipline: 7.

N12X *Diritto canonico e diritto ecclesiastico:*

diritto canonico;
diritto ecclesiastico;
diritto ecclesiastico comparato;
storia del diritto canonico (settore N12X);
storia delle istituzioni religiose;
storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa (settore N12X).
Totale discipline: 6.

N13X *Diritto tributario:*

diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati (settore N13X).
Totale discipline: 4.

N14X *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;
diritto del commercio internazionale;
diritto delle Comunità europee;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale della navigazione (settore N14X);
diritto internazionale dell'economia (settore N14X);
diritto internazionale privato;
diritto internazionale privato e processuale;
diritto processuale comunitario (settore N14X);
organizzazione internazionale;
tutela internazionale dei diritti umani.
Totale discipline: 14.

N15X *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare (settore N15X);
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N15X);
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato;
diritto processuale comunitario (settore N15X);
diritto processuale del lavoro;
diritto processuale generale;
ordinamento giudiziario (settore N15X);
teoria generale del processo (settore N15X).
Totale discipline: 11.

N17X *Diritto penale:*

criminologia (settore N17X);
diritto e procedura penale militare (settore N17X);
diritto penale;
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale militare;
istituzioni di diritto e procedura penale (settore N17X);
legislazione minorile.
Totale discipline: 12.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi delle serie storiche;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
piano degli esperimenti (settore S01A);
rilevazioni statistiche;
statistica (settore S01A);
statistica computazionale;
statistica matematica (settore S01A);
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie;
teoria statistica delle decisioni.
Totale discipline: 16.

S01B *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria (settore S01B);
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;

piano degli esperimenti (settore S01B);
statistica (settore S01B);
statistica applicata alle scienze biologiche (settore S01B);
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica e informatica applicata alla produzione animale;
statistica medica (settore S01B);
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.
Totale discipline: 16.

S02X *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro (settore S02X);
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo di dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.
Totale discipline: 15.

S03A *Demografia:*

analisi demografica;
biodemografia;
demografia;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teorie della popolazione.
Totale discipline: 12.

S03B *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
modelli statistici del mercato del lavoro (settore S03B);
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi;
rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria (settore S03B);
statistica sociale.
Totale discipline: 12.

S04A *Matematica per le applicazioni economiche:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per l'economia;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le scienze sociali;
metodi e modelli per le scelte economiche;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
teoria dei giochi (settore S04A);
teoria delle decisioni (settore S04A).
Totale discipline: 9.

S04B *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio;
teoria matematica del portafoglio finanziario.
Totale discipline: 11.

A01B *Algebra:*

algebra;
algebra superiore;
algebra commutativa;
algebra computazionale;
algebra ed elementi di geometria;
algebra lineare;
istituzioni di algebra superiore;
istituzioni di matematiche (settore A01B);
matematica discreta (settore A01B);
matematica (settore A01B);
teoria algebrica dei numeri;
teoria dei gruppi.
Totale discipline: 12.

A01C *Geometria:*

geometria;
geometria algebrica;
geometria combinatoria,
geometria descrittiva;
geometria differenziale;
geometria e algebra;
geometria superiore;
istituzioni di geometria superiore;
istituzioni di matematiche (settore A01C);
matematica (settore A01C);
matematica discreta (settore A01C);
spazi analitici;
topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale.
Totale discipline: 15.

A02A *Analisi matematica:*

analisi armonica;
analisi convessa;
analisi funzionale;
analisi matematica;
analisi non lineare;
analisi superiore;
biomatematica (settore A02A);
calcolo delle variazioni;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi matematica;
istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di matematiche (settore A02A);
matematica (settore A02A);
matematica applicata (settore A02A);
metodi matematici e statistici (settore A02A);
metodi matematici per l'ingegneria (settore A02A);
teoria dei numeri;
teoria delle funzioni;
teoria matematica dei controlli.
Totale discipline: 19.

A02B *Probabilità e statistica matematica:*

biomatematica (settore A02B);
calcolo delle probabilità,
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
filtraggio e controllo stocastico;
istituzioni di matematiche (settore A02B);
matematica (settore A02B);
metodi matematici e statistici (settore A02B);
metodi probabilistici statistici e processi stocastici;
processi stocastici;
statistica matematica (settore A02B);
teoria dei giochi (settore A02B);
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
teoria delle decisioni (settore A02B).
Totale discipline: 14.

A04A *Analisi numerica:*

analisi numerica;
biomatematica (settore A04A);
calcolo numerico;
calcolo parallelo;
calcolo numerico e programmazione;
istituzioni di matematiche (settore A04A);
laboratorio di programmazione e calcolo;
matematica (settore A04A);
matematica applicata (settore A04A);
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi matematici e statistici (settore A04A);
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ingegneria;
metodi numerici per l'ottimizzazione.
Totale discipline: 15.

A04B *Ricerca operativa:*

grafi e reti di flusso,
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per la logistica;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;

modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi (settore A04A).
Totale discipline: 14.

K04X *Automatica:*

analisi dei sistemi;
architetture di elaborazione per sistemi di controllo;
automazione dei sistemi energetici;
automazione industriale;
automazione nei sistemi di trasporto;
azionamenti ed elettronica industriale;
controlli automatici;
controllo dei processi;
controllo digitale;
fondamenti di automatica;
identificazione dei modelli e analisi dei dati;
ingegneria e tecnologie dei sistemi di controllo;
modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e simulazione:
ottimizzazione nei sistemi di controllo;
robotica industriale;
sistemi adattivi;
sistemi di supervisione e controllo esperto;
strumentazione e misure per l'automazione;
teoria dei sistemi;
teoria del controllo.
Totale discipline: 22.

K05A *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica industriale;
informatica medica (settore K05A);
informatica teorica (settore K05A);
ingegneria del software (settore K05A);
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
intelligenza artificiale (settore K05A);
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi operativi (settore K05A);
sistemi per la progettazione automatica;
teorie e tecniche di elaborazione della immagine.
Totale discipline: 20.

K05B *Informatica:*

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica (settore K05B);
ingegneria del software (settore K05B);
intelligenza artificiale (settore K05B);
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
sistemi operativi (settore K05B).
Totale discipline: 16.

K05C *Cibernetica:*

apprendimento automatico;
cibernetica;
crittografia;
elaborazione di immagini;
laboratorio di cibernetica;
metodi per il ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza;
modelli dei sistemi percettivi;
reti neurali;
teoria dell'informazione (settore K05C).
Totale discipline: 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 25 gennaio 1996

Il rettore: DIANZANI

96A0835

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 16 dicembre 1995), **coordinato con la legge di conversione 10 febbraio 1996, n. 53** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Estinzione di crediti di imposta

1. Al fine di consentire la completa estinzione dei crediti d'imposta relativi alle richieste presentate ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 457, è autorizzata l'assegnazione di titoli di Stato per un importo aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti non superiore a lire 8.689 miliardi, con l'imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995. L'amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1995. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1996.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.689 miliardi per il 1995 e valutato in annue lire 825 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede, quanto a lire 8.689 miliardi per il 1995 e lire 722 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 103 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dall'applicazione delle ritenute sui titoli di Stato di cui al comma 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le somme iscritte in bilancio per l'estinzione di crediti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato, ivi comprese quelle di cui al comma 1, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi in deroga alle disposizioni contabili.

Riferimenti normativi

— Il D.L. n. 307/1994 reca: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato». Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e 5:

«Art. 1. — 1. All'art. 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti è effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi, il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato."».

«Art. 5. — 1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994 con le modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 agosto 1994.

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con modalità da indicare in apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 luglio 1994.

2. Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1994 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene

pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Le relative operazioni di riscontro sono completate entro il 30 settembre 1994, il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1995. Per i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure di rimborso; ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 10 000 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1994.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 miliardi per il 1994 e valutato in annue lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 10 000 miliardi per il 1994 e lire 787,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 112,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

3-*bis*. Nel caso in cui il complesso delle richieste superi il limite di 10 000 miliardi, i rimborsi avvengono per ordine di importo, a partire dai crediti di importo inferiore al netto degli interessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 1-*bis*

Ulteriori disposizioni in materia di estinzione di crediti di imposta

1. *All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 giugno 1996; con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste nonché i criteri da seguire per l'effettuazione dei rimborsi quando le richieste stesse comprendono più imposte o annualità, ovvero quando l'importo complessivo chiesto a rimborso ecceda l'ammontare delle somme stanziate.*

2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 dicembre 1996, con modalità da indicare con il decreto previsto al comma 1.*

3. *Sulla base delle predette richieste l'amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1996 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al 50 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1997. Per i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento, il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure di rimborso. Al fine del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.*

4. *L'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 6.000 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996; di tale somma il 70 per cento è destinato in via prioritaria all'estinzione di crediti il cui ammontare complessivo rimborsabile, quale emerge da ciascuna istanza presentata ai sensi dei commi 1 e 2 e tenuto conto di quanto disposto al comma 3, non sia inferiore a lire 80 milioni. Il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *entro il 31 dicembre 1996.*

5. *All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 6.000 miliardi per il 1996 e valutato in annue lire 570 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede quanto a lire 6.000 miliardi per il 1996 e lire 499 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 71 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

6. *L'eventuale eccedenza delle somme destinate all'estinzione dei crediti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato di cui all'articolo 1 è utilizzata per l'estinzione dei crediti di cui al presente articolo.*

Riferimenti normativi:

Il testo dell'art. 43 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 2 della legge 31 maggio 1977, n. 247, è il seguente:

«Art. 43 (*Recupero di somme erroneamente rimborsate*). — L'ufficio delle imposte procede, mediante iscrizione in ruolo speciale, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso o, se più ampio, non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti, dandone comunicazione al contribuente.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma

restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.

L'intendente di finanza dà comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento».

Art. 2.

Riversamento dell'acconto IVA

1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5-*bis*, le parole da: «le aziende e gli istituti di credito» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «le banche delegate al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre.»;

b) il secondo periodo del comma 5-*ter* è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabiliti annualmente i tempi e le modalità, nei rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 6 della legge n. 405/1990 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), come da ultimo modificato dal presente articolo:

«Art. 6. — 1. *(Omissis).*

2. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'art. 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663, devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65 per cento, elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto art. 27 del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre.

3 - 5. *(Omissis).*

5-*bis*. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; *le banche delegate al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre.*

5-*ter*. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. *Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabiliti annualmente i tempi e le modalità, nei rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.* I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

5-*quater* - 7. *(Omissis)*».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A0860

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 è stato conferito al dott. Guglielmo Nespoli, dirigente generale, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

96A0837

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1996, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Rosa Chionetti con atto dott. Antonio Greco, notaio in San Remo, n. di rep. 54824, e consistente in beni mobili (denaro liquido, BOT, azioni) del valore di L. 1.883.150.280 circa, con gli oneri indicati dalla *de cuius*.

96A0840

Autorizzazione alla Fondazione Beretta, in Gardone Val Trompia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1995 la Fondazione Beretta, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia), è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla General Motors Corporation, consistente nella somma di L. 1.251.352.000.

96A0841

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Avellino Giacomina con testamento olografo pubblicato per atto dott. Antonio Carannante, notaio in Bacoli, n. di rep. 24062, consistente nella somma di L. 5.000.000.

96A0842

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 febbraio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1565,38
ECU	1952,03
Marco tedesco	1063,44
Franco francese	309,15
Lira sterlina	2405,68
Fiorino olandese	949,81
Franco belga	51,722
Peseta spagnola	12,608
Corona danese	274,72
Lira irlandese	2475,02
Dracma greca	6,432
Escudo portoghese	10,231
Dollaro canadese	1139,70
Yen giapponese	14,674
Franco svizzero	1300,37
Scellino austriaco	151,22
Corona norvegese	243,3[illegible]
Corona svedese	225,53
Marco finlandese	340,67
Dollaro australiano	1182,64

96A0932

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di un carico tributario dovuto dalla ditta Industria della poltrona Pizzetti S.r.l., in Roma

Con decreto 18 dicembre 1995 la riscossione del carico tributario di L. 2.144.593.110, dovuto dalla Industria della poltrona Pizzetti S.r.l., con sede in Roma, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La sezione staccata di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

96A0838

Sospensione della riscossione di un carico IVA dovuto dalla Eurogomiti S.n.c., in Forlì

Con decreto 18 dicembre 1995 la riscossione del carico tributario di L. 254.298.477, dovuto dalla Eurogomiti S.n.c., con sede in Forlì, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La sezione staccata di Forlì nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

96A0839

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze ambientali dell'Università degli studi di Urbino, è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore scientifico-disciplinare G08B - microbiologia agro-alimentare ed ambientale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A0844

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di ruolo di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare C03X - chimica generale ed inorganica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A0843

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di lingue moderne è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sotto specificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere

lingua e letteratura inglese - Settore scientifico-disciplinare L18A

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A0845

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 18 dicembre 1995 concernente: «Disposizioni per il recepimento in via anticipata del capitolo IX della Convenzione SOLAS "Sistema di gestione per il sicuro esercizio delle navi"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 22, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 5, comma 1, dove è scritto: «1. I certificati ISM per la compagnia e le navi da *essere* gestite ...», leggasi: «1. I certificati ISM per la compagnia e le navi da *esse* gestite ...».

96A0877

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **385.000**
- semestrale . . . . L. **211.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **72.500**
- semestrale . . . . L. **50.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **216.000**
- semestrale . . . . L. **120.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **72.000**
- semestrale . . . . L. **49.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **215.500**
- semestrale . . . . L. **118.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **742.000**
- semestrale . . . . L. **410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **360.000**
Abbonamento semestrale	L. **220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189